



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott.	Ignazio Tamponi	Presidente
Dott.	Andrea Bernardino	Giudice
Dott.	Nicola Caschili	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO DI OMOLOGA**  
**del concordato preventivo proposto da**  
**promosso da**

**VOLPONI IN LIQUIDAZIONE SRL**, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato  
Fabio Nieddu Arrica

ricorrente

nei confronti di

**COMMISSARIO GIUDIZIALE**, non costituito

\*\*\*

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 161 comma 6 n. 6 l.f., la società ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservando il deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. nel termine da assegnare.

Il Tribunale, riscontrati i presupposti di ammissibilità del ricorso, ha concesso il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano, successivamente prorogato per giustificati motivi ed ha nominato il pre-commissario nella persona della dott.ssa Donatella Masala.

La società ricorrente, nel termine assegnato, ha depositato la proposta, il piano e la relativa documentazione, accompagnati dalla relazione di professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d) l.f., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La società, pertanto, ha chiesto di essere ammessa alla procedura concordataria.



\*\*\*

## 2. Il piano.

La società propone di risolvere la crisi mediante la liquidazione di tutti i beni finalizzata al soddisfacimento dei creditori.

Al fine del raggiungimento di un livello di soddisfacimento adeguato, il piano prevede l'apporto di finanza da parte di due società, partecipate dagli stessi soci della ricorrente. In particolare, il piano prevede che le società Gianfranco Volponi di Barbara e Davide Volponi snc e la Legno Service srl mettano a disposizione dei creditori il ricavato della vendita di due immobili in loro proprietà.

Sul punto, la ricorrente ha precisato che l'attività di rivendita di legno è sempre stata svolta all'interno di un capannone della Volponi snc, detenuto a titolo di locazione. Rispetto a tale rapporto, la ricorrente ha maturato un debito per mancato pagamento di canoni pari ad € 293.632,27 ed un credito a titolo di anticipati pagamenti IMU e TASI pari ad € 111.542,02.

La modalità mediante la quale viene perseguito l'apporto è costituito da un mandato irrevocabile oneroso con rappresentanza a vendere che le due società hanno conferito alla ricorrente. Il mandato prevede che la società ricorrente procederà alla ricerca di acquirenti ed alla vendita degli immobili, il cui valore è stato periziato da un tecnico incaricato in € 700.000,00 per il capannone della Volponi snc ed in € 60.000,00 per il terreno di proprietà di Legno Service srl.

L'accordo prevede che l'importo tratto dalla vendita del capannone sarà imputato nel seguente modo:

- € 111.545,02 a soddisfazione del credito maturato dalla Volponi srl verso la Volponi snc a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate per IMU e TASI;
- € 10.000,00 a titolo di corrispettivo del mandato;
- € 550.000,00 quale apporto di nuova finanza destinata al buon esito del concordato

L'importo tratto dalla vendita del terreno verrà invece così utilizzato:

- € 5.000,00 per corrispettivo del mandato;
- € 50.000,00 quale apporto di nuova finanza funzionale al buon esito del concordato;

Complessivamente, pertanto, l'apporto stimato derivante dalla vendita degli immobili è pari ad € 600.000,00, oltre ad €15.000,00 a titolo di corrispettivo del contratto di mandato.



L'attivo del concordato, inoltre, è costituito dalle rimanenze di merci e di mezzi (€ 135.000,00), dal realizzo dei crediti residuati dalla attività di revisione (33.624,00 oltre al credito nei confronti di Volponi snc che verrà recuperato mediante la cessione del capannone ed alla liquidità giacente).

Il complessivo attivo reso disponibile, compreso l'apporto esterno, è pari ad € 933.787,99

**Il passivo** è invece costituito dall'importo di € 92.560 per spese di procedura, oltre ad € 54.673,00 per i professionisti che hanno collaborato alla predisposizione del piano, nonché da € 298.621,00 verso creditori privilegiati ed € 487.933,09 verso creditori chirografari.

I valori sopra esposti sono al netto dei crediti vantati da Volponi snc (€ 293.632,27) e dall'amministratrice Barbara Volponi (€ 4.148,00), che sono stati dai creditori rinunciati a condizione dell'omologa della proposta.

### 3. La proposta

La proposta prevede la soddisfazione integrale delle spese di procedura, della prededuzione e dei privilegiati, mentre prevede la suddivisione dei creditori chirografari in due classi.

Lo schema della proposta può essere così riportato:

prededuzione - 100%

privilegio - 100%

I cl. Chirografo – banche con garanzie personali – 100%

II cl. Chirografo – fornitori ed erario – 45%;

Per quanto concerne i tempi previsti per l'adempimento, la società ha indicato in 36 mesi il tempo necessario per la liquidazione dei beni mobili ed immobili.

Ai sensi dell'art. 161 l.f. come modificato dal d.l. 83/2015, la società ha indicato le specifiche utilità che si obbliga ad assicurare ai creditori mediante la proposta concordataria in confronto con l'alternativa fallimentare. Sotto questo profilo, ha evidenziato che la decisione della compagine di riferimento di mettere a disposizione il patrimonio delle società collegate consente ai creditori di perseguire un livello di soddisfacimento nettamente superiore all'alternativa liquidatoria, anche considerata la insussistenza di atti revocabili o di illeciti addebitabili all'organo amministrativo.



\*\*\*

### **L'attestazione.**

L'attestazione è stata predisposta dal dott. Ettore Manuella professionista in possesso dei requisiti di legge. Il professionista ha sottoposto a critica i dati esposti dalla società ricorrente mediante una attività di revisione del passivo e dell'attivo concordatario, condotta secondo una condivisibile metodologia e secondo accertamenti congrui di cui l'attestatore ha esposto i risultati.

L'attestatore ha dato atto e documentato l'attività di circolarizzazione, esponendo i risultati ottenuti. Ha esaminato e valutato positivamente la metodologia ed i valori esposti nella perizia tecnica in atti.

Per quanto concerne il raggiungimento della percentuale minima di soddisfazione del ceto creditorio prevista dall'art. 160 u.c. l.f., l'attestatore ha dato atto dello stress test cui ha sottoposto il piano, evidenziando che la soglia minima del 20% potrebbe essere perseguita anche realizzando una vendita dei cespiti immobiliari ad un prezzo pari al 50% della stima di mercato.

### **4. La suddivisione in classi ed il pagamento integrale di una classe del ceto chirografario.**

Il debitore ha proposto di soddisfare nella misura integrale del 100% i creditori titolari di garanzia personale sul patrimonio dei soci fideiussori, i quali sono stati inseriti in una autonoma classe rispetto ai restanti creditori.

Ritiene il tribunale corretto l'inserimento dei creditori garantiti in una classe distinta, essendo essi titolari di una posizione giuridica distinta rispetto ai restanti creditori (così come del resto prevede l'art. 85 c. 5 CCII).

Nulla osserva poi il tribunale circa il trattamento privilegiato riservato ad essa classe. L'autonomia nella determinazione della proposta consente al debitore di riservare ad una classe di creditori chirografari un livello di soddisfacimento elevato, anche integrale.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, in tal caso, il creditore di cui la proposta prevede il soddisfacimento integrale non potrebbe essere chiamato al voto (Trib. Perugia, 16 luglio 2012, in *Il Caso.it*) in quanto privo di interesse alla approvazione del concordato. Tale regola discenderebbe dalla previsione che esclude dal voto i creditori privilegiati (art. 177 l.f.), norma che la dottrina e la giurisprudenza riconducono alla assenza di uno specifico interesse dei creditori privilegiati al voto, in ragione dell'obbligato pagamento integrale loro riservato.



Pur condividendo in astratto tale impostazione, il Tribunale osserva che nel caso di specie il soddisfacimento del creditore chirografario nella misura integrale è resa possibile dall'apporto di finanza esterna proveniente dalle società collegate.

Anzi, dalla esposizione del piano risulta che l'intero ceto chirografario, ed una parte di quello privilegiato, verranno soddisfatti proprio grazie alla finanza aggiuntiva, pari ad € 600.000,00. Ed infatti l'intero credito chirografario di cui è previsto il soddisfacimento è pari ad € 476.266,00 che, senza la finanzia aggiuntiva, non potrebbe avere alcun ristoro.

Alla luce di questa considerazione, appare preferibile la tesi che ammette comunque il creditore chirografario al voto, benchè soddisfatto integralmente, in quanto l'interesse alla omologazione del concordato nasce dal fatto che solo mediante il concordato esso potrà ottenere un livello di soddisfacimento che non potrebbe mai ottenere nella alternativa liquidatoria.

Risulta pertanto corretta la scelta di classare autonomamente il creditore chirografario soddisfatto integralmente.

#### **5. La previsione di cui all'art. 160 u.c. l.f..**

La riforma introdotta da D.l. 83/2015 ha previsto una importante condizione di ammissibilità della proposta di concordato non in continuità.

La norma prevede che *"in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"*.

Il significato da attribuire al verbo "assicurare" utilizzato dal legislatore per un verso si discosta dal concetto di "garanzia" ma allo stesso tempo anche da quello di una semplice "promessa".

Assicurare significa, allora, proporre al ceto chirografario una percentuale di soddisfacimento che secondo una valutazione prognostica effettuata con scienza ed esperienza, sia con buona certezza raggiungibile. E' esclusa, in altri termini, l'ammissibilità di un concordato fondato su valutazioni e stime caratterizzate da un indice aleatorio ed incerto.

Spetta al tribunale verificare che la prospettazione di pagamento non sia inadeguata ad assicurare al chirografo quanto concordato, costituendo tale verifica espressione del controllo della fattibilità giuridica, nel che si sostanzia il rispetto della soglia prevista dall'art. 160 u.c..



Allo stato degli atti, la proposta risulta in grado di assicurare un adeguato soddisfacimento del chirografo, in favore del quale è previsto un soddisfacimento sensibilmente più elevato rispetto al minimo di legge. Contribuisce a tale convincimento sia la stima dei beni, realizzata da un perito secondo criteri metodologici adeguati e riscontri documentati, sia la prova di resistenza elaborata dal professionista attestatore, il quale ha dato atto che il 20% potrà essere garantito anche in ipotesi di vendita degli immobili con riduzione del 52% rispetto alla stima del perito.

#### **6. La richiesta di integrazioni ex art. 162 l.f.**

Con decreto ai sensi dell'art. 162 l.f., il tribunale ha chiesto l'integrazione del piano per il motivo che di seguito si espone:

\*\*\*

*Ritiene tuttavia il tribunale che il piano debba essere integrato con riferimento alla necessità di attribuire certezza e vincolatività all'apporto di finanza. Le società collegate alla ricorrente hanno assunto mediante scrittura privata l'impegno a mettere a disposizione dei creditori gli immobili di loro proprietà. Il meccanismo è stato individuato in un mandato irrevocabile ad alienare con rappresentanza. Se tale meccanismo obbliga senz'altro le società collegate, tuttavia, esso non garantisce i creditori che gli immobili siano destinati al loro soddisfacimento: infatti, le società ben potrebbero disporre in favore di terzi, ovvero i creditori delle società potrebbero trascrivere o iscrivere atti pregiudizievoli e soddisfarsi così con preferenza rispetto ai creditori della società ricorrente.*

*In altri termini, i beni promessi non risultano destinati con vincolo reale al soddisfacimento dei creditori, costituendo tale incertezza intrinseca del piano un ostacolo alla sua ammissibilità, in quanto l'adempimento del contratto sarebbe rimesso o alla volontà del terzo (le società controllate), ovvero a fattori estrinseci non controllabili (l'azione dei creditori delle società).*

*Risulta pertanto necessario che la ricorrente proceda alla integrazione del piano mediante uno strumento atto a garantire ai creditori della massa la certezza giuridica di potersi soddisfare sui beni delle società collegate.*

\*\*\*



## Il decreto di ammissione

All'udienza del 18.1.2020, la società ha depositato una integrazione al piano in adesione alla richiesta del tribunale, concludendo per l'accoglimento della domanda.

Con il decreto ex art. 162 l.f., il tribunale ha ritenuto di ammettere la società alla procedura di concordato preventivo, confermando la dott.ssa Masala null'ufficio commissariale.

Infatti, le società Volponi snc e Tutto Legno srl, proprietarie degli immobili destinati alla vendita per soddisfare i debiti della ricorrente Volponi Legnami srl, hanno sottoscritto un atto pubblico di destinazione ex art. 2645 ter c.c., per la realizzazione dell'interesse, meritevole di tutela, della soddisfazione dei creditori di Volponi Legnami srl secondo le previsioni del piano di concordato. Contestualmente, le società hanno confermato e reso in forma di atto pubblico il mandato ad alienare e la relativa procura conferiti alla società beneficiaria in concordato.

Ritiene il tribunale che lo strumento prescelto sia adeguato al raggiungimento dello scopo in quanto sugli immobili destinati a soddisfare la massa dei creditori è stato trascritto un vincolo di destinazione che attribuisce certezza alla garanzia prestata e, di conseguenza, anche alla fattibilità del piano di concordato.

Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di merito (Tribunale Catania, 14.12.2017), in casi analoghi, il vincolo di destinazione trascritto può essere utilizzato per soddisfare le esigenze di certezza dei creditori, perseguendo un interesse meritevole di tutela, quale la soddisfazione dei creditori di un soggetto terzo secondo i principi della *par condicio*, senza pregiudicare gli interessi dei creditori della disponente, i quali potranno esercitare l'azione revocatoria in caso di pregiudizio (Cass. 29727 del 2019).

Peraltro, nel caso di specie, è stato documentato ed attestato in sede di integrazione che le società disponenti, già da tempo inattive, non sono gravate da significativa esposizione debitoria, con la conseguenza che allo stato deve essere altresì escluso il rischio che il vincolo di destinazione possa essere revocato e gli immobili assoggettati al soddisfacimento anche di creditori delle società disponenti.

Ritiene il tribunale, in conclusione, di condividere lo schema utilizzato dalla ricorrente, con la precisazione che, stante la natura liquidatoria del concordato, tutte l'attività di liquidazione dovrà essere assoggettata alla regola prevista dall'art. 182 l.f. che assegna al liquidatore nominato dal



tribunale l'incombenza della esecuzione del concordato mediante la liquidazione del patrimonio e la soddisfazione dei creditori.

Poiché nel patrimonio della società in concordato rientra altresì il potere ad essa attribuito di alienare gli immobili delle società Volponi snc e Legno Service srl ed il relativo beneficio attribuito ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., deve pertanto ritenersi che, tanto la procura ad alienare, quanto il beneficio della destinazione degli immobili conferiti alla società in concordato, per effetto della previsione legale di cui all'art. 182 l.f., saranno riferibili esclusivamente al liquidatore giudiziale nominando, il quale dovrà attenersi, nella cessione degli immobili, alle regole competitive, come opportunamente precisato in sede di integrazione dalla ricorrente, nel caso in cui il prezzo di vendita sia inferiore alla stima in atti. In tal modo, pertanto, verrà garantito ai creditori del concordato il massimo apporto realizzabile nel mercato dalla vendita dei cespiti.

\*\*\*

#### **7. L'adunanza dei creditori:**

Il commissario giudiziale ha depositato in cancelleria ed inviato ai creditori la relazione ex art. 172 L.Fall. nei termini previsti.

Tenutasi l'adunanza dei creditori, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 178 L.F. ai fini del conteggio delle maggioranze dei creditori chirografari si deve tenere conto delle manifestazioni di voto pervenute in occasione dell'adunanza e nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.

Ai sensi dell'art. 178 comma IV, risultano pervenuti alla pec della procedura nei venti giorni successivi espressioni di voto come da verbale di annotazione.

All'esito delle manifestazioni di voto, la proposta ha ricevuto le seguenti adesioni dei creditori:

<b>voti totali</b>	<b>Voti favorevoli</b>	<b>percentuale</b>
Classe A: 342.025,37	342.025,37	100%
Classe B: 309.956,01	187.868,62	61%

#### **8. Il giudizio di omologazione**



Il commissario giudiziale ha depositato il parere motivato ai sensi dell'art. 180 l.f., concludendo nel senso che la proposta della società ricorrente è fattibile e conveniente per i creditori.

All'udienza fissata per il giudizio di omologazione si è costituita nei termini di legge la società proponente chiedendo l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore nella persona del dottore commercialista Emanuela Murgia, soggetto in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il commissario giudiziale non si è costituito ma ha inviato una nota confermando il parere reso. Non esistono invece creditori dissenzienti.

Ad avviso del tribunale, sussistono i presupposti per l'omologazione del concordato, non ravvisando motivi di inammissibilità sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica, nei limiti di giudizio consentiti al tribunale, ed avendo ottenuto il concordato la maggioranza dei crediti prescritta per legge.

Ai sensi dell'art. 182 l.f., in dispositivo vengono impartite le disposizioni per la liquidazione, nominando liquidatore il professionista indicato dalla società ricorrente, in possesso dei requisiti di legge.

## PQM

**omologa** il concordato preventivo presentato da **VOLPONI IN LIQUIDAZIONE SRL**;

**nomina** liquidatore la dott.ssa Emanuela Murgia e riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori su proposta del commissario giudiziale;

**dispone** che il commissario giudiziale sorvegli sull'adempimento del concordato, riferendo al giudice in merito ai fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, in merito alla inerzia dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 185 l.f. e in merito a quelli di non scarsa importanza di cui all'art. 186 l.f. ;

**stabilisce** che il liquidatore si attenga alle seguenti disposizioni:

- 1.** Rediga entro 90 giorni un programma di liquidazione dei beni destinati al soddisfacimento dei creditori, previo parere del commissario giudiziale e approvazione del comitato dei creditori;
- 2.** Formi entro 90 giorni un elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione;
- 3.** Esegua l'attività di liquidazione conformemente alla disciplina di cui agli artt. 105-108 ter l.f. in assenza di modalità specifiche previste nella proposta e provveda ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 490 C.P.C. nel termine compreso tra 90 e 60 giorni precedenti la vendita;



4. Acquisisca l'autorizzazione del comitato dei creditori, previo parere del commissario, per gli atti di straordinaria amministrazione, per la proposizione di azioni giudiziarie e per la nomina di ausiliari per la cessione dei beni, previa comunicazione al giudice;

5. Provveda a redigere le relazioni semestrali sulla liquidazione da comunicare al comitato dei creditori, al commissario giudiziale ed al giudice;

6. Provveda al riparto in favore dei creditori delle somme ricavate dalla liquidazione e di quelle messe a disposizione dalla società, previo parere del comitato dei creditori e del commissario e lo comunichi al giudice;

7. Renda il conto della gestione conformemente all'art. 116 l.f.;

**Si comunichi** a cura della cancelleria, alla ricorrente, al commissario, al liquidatore ed al pubblico ministero nonché si provveda agli adempimenti prescritti dall'art. 17 l.f.;

**Manda** al commissario giudiziale di informare tutti i creditori del presente provvedimento.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30.9.2020

Il giudice estensore

Nicola Caschili

Il presidente

Ignazio Tamponi

